



REGOLAMENTO COMMISSIONE ZONALE MULTIPROFESSIONALE DELLA VERSILIA

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 04/03/2026

Esecutiva il 20/03/2026

REGOLAMENTO COMMISSIONE ZONALE MULTIPROFESSIONALE DELLA VERSILIA

SOMMARIO

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Definizioni
- Art. 3 Ambito di applicazione
- Art. 4 Soggetti interessati
- Art. 5 Requisiti per l'autorizzazione al funzionamento
- Art. 6 Requisiti per l'accreditamento
- Art. 7 Istituzione, composizione e funzionamento della Commissione zonale multiprofessionale
- Art. 8 Documentazione utile per la domanda di autorizzazione al funzionamento
- Art. 9 Fasi e tempi del procedimento di autorizzazione al funzionamento
- Art. 10 Documentazione utile per la domanda di accreditamento
- Art. 11 Fasi e tempi del procedimento di accreditamento
- Art. 12 Durata, rinnovo e decadenza
- Art. 13 Informazione, vigilanza e sistema sanzionatorio
- Art. 14 Disposizioni finali

Art. 1

Oggetto

Oggetto del presente Regolamento è la materia dell'autorizzazione al funzionamento e dell'accreditamento dei servizi educativi per la prima infanzia secondo le disposizioni di cui alla L.R. n.32/2002 e del relativo Regolamento attuativo 41/R 30 luglio 2013 s.s.m.m.

Il presente Regolamento, approvato con deliberazione del 03/09/2025 da parte della Conferenza Educativa e dell'Istruzione della Zona Versilia, ha vigore nell'intero territorio della zona della Versilia e in ragione e per conseguenza delle decisioni in tal senso assunte dagli Organi Consiliari dei Comuni di Camaiore (delibera C.C. n. del), Forte dei Marmi (delibera C.C. n. del), Massarosa (delibera C.C. n. del), Pietrasanta (delibera C.C. n. del), Seravezza (delibera C.C. n. del), Stazzema (delibera C.C. n. del) e Viareggio (delibera C.C. n. del).

Art. 2

Definizioni

Ai sensi del presente Regolamento: per **autorizzazione al funzionamento** si intende il procedimento amministrativo attraverso il quale vengono verificate le condizioni di un servizio educativo per la prima infanzia ai fini del suo accesso al mercato dell'offerta; per **accreditamento** si intende il procedimento amministrativo attraverso il quale vengono verificate le condizioni di un servizio educativo per la prima infanzia ai fini del suo accesso al mercato pubblico dell'offerta.

Art. 3

Ambito di applicazione

Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a tutti i servizi ricompresi nel sistema integrato dei servizi educativi per la prima infanzia, per come definiti dall'art. 2 del Regolamento regionale 41/2013 e in particolare ai seguenti servizi:

- a) nido d'infanzia (comprese le sezioni primavera);
- b) servizi integrativi per la prima infanzia, così articolati:

- spazio gioco;
- centro per bambini e famiglie;
- servizio educativo in contesto domiciliare;

indipendentemente dalla loro localizzazione e dalla loro forma di titolarità e gestione.

Per i servizi ricreativi o di custodia, comunque denominati, di cui all'art. 4, co. 5 della L.R. 32/2002, deve essere assicurato il rispetto delle norme vigenti relative alla sicurezza e alla salute delle bambine e dei bambini.

Art. 4

Soggetti interessati

I soggetti privati titolari di servizi educativi per la prima infanzia sono tenuti ad ottenere il rilascio del provvedimento di autorizzazione al funzionamento per i propri servizi prima dell'inizio della loro attività e, successivamente, in tutti i casi in cui intervengano modifiche della situazione.

Gli stessi soggetti hanno facoltà di richiedere per i loro servizi, anche contestualmente all'autorizzazione al funzionamento, l'accreditamento. A questo scopo, si sottopongono alla verifica degli ulteriori requisiti previsti e, nel caso del conseguimento di un provvedimento con esito favorevole, acquisiscono la possibilità di essere destinatari di finanziamento pubblico.

I soggetti pubblici titolari di servizi educativi per la prima infanzia sono tenuti a rispettare nei propri servizi i requisiti per l'accreditamento.

Art. 5

Requisiti per l'autorizzazione al funzionamento

Costituiscono condizione per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento il rispetto dei requisiti previsti dal Regolamento regionale 41/2013, con particolare riferimento a:

- standard dimensionali e caratteristiche della struttura;
- ricettività della struttura e rapporti numerici fra operatori e bambini, sistema di rilevazione delle presenze giornaliere;
- titoli di studio e requisiti di onorabilità del personale educativo e del personale ausiliario assegnato al servizio e corretta applicazione agli stessi della relativa normativa contrattuale;
- rispetto della vigente normativa urbanistica, edilizia, antisismica, di tutela della salute e della sicurezza e della sicurezza alimentare;
- progetto pedagogico, progetto educativo e carta dei servizi.

Art. 6

Requisiti per l'accreditamento

Costituiscono condizione per il rilascio dell'accreditamento il possesso dei requisiti previsti dal Regolamento regionale 41/2013, con particolare riferimento a:

- possesso dell'autorizzazione al funzionamento e/o dei relativi requisiti;
- un programma annuale di formazione del personale educativo per un minimo di 25 ore di cui sia possibile documentare l'effettiva realizzazione e che trovi riscontro all'interno dei contratti individuali del personale stesso. Partecipazione nell'ambito di tale programma a percorsi formativi di aggiornamento, ove presenti, promossi dal coordinamento zonale;
- l'attuazione delle funzioni e delle attività di cui all'art. 6, svolte da soggetti in possesso dei titoli di studio previsti dall'art. 15;
- l'adesione ad iniziative e scambi con altri servizi della rete locale anche promossi dal coordinamento zonale;

- l'adozione di strumenti per la valutazione della qualità, ivi compreso il sistema di qualità elaborato dalla Regione e di sistemi di rilevazione della soddisfazione dell'utenza;
- la disponibilità ad accogliere bambini portatori di disabilità o di disagio sociale segnalati dal servizio sociale pubblico anche in temporaneo soprannumero;
- la conformità ai requisiti di qualità definiti dai Comuni per la rete dei servizi educativi comunali;
- ulteriori requisiti previsti dai Comuni per la rete dei servizi educativi del loro territorio.

Art. 7

Istituzione, composizione e funzionamento della Commissione zonale multiprofessionale

In considerazione della complessità e delicatezza delle attività di controllo necessarie per garantire le condizioni di qualità identificate dal presente Regolamento quali requisiti per i servizi educativi rispettivamente autorizzati e accreditati, è istituita a livello zonale un'apposita Commissione tecnica multiprofessionale costituita da:

a) COMPOSIZIONE FISSA:

1. il/la Coordinatore/trice Pedagogico/a Zonale, come referente dell'Organismo di Coordinamento gestionale e pedagogico Zonale;
2. un/a referente Asl, per le attività istruttorie, di vigilanza e di controllo di cui all'art 9 DPGR 41/R/2013;

b) COMPOSIZIONE VARIABILE:

referenti del Comune dove ha sede il servizio da autorizzare/accreditare, di cui:

1. un/a responsabile dei Servizi Educativi per la prima infanzia;
2. Il/la coordinatore/trice pedagogico/a comunale;
3. un/a responsabile o suo delegato con competenze tecniche in materia di edilizia scolastica.

Laddove, nel Comune dove ha sede il servizio da autorizzare/accreditare non sia presente Il/la coordinatore/trice pedagogico/a comunale, la composizione variabile della Commissione è integrata da un coordinatore/trice pedagogico/a comunale di altro Comune facente parte del coordinamento pedagogico zonale della Versilia.

La Commissione di cui sopra – operando nella completezza della sua composizione – realizza l'istruttoria valutativa nei procedimenti di autorizzazione al funzionamento, come dettagliatamente definito nel successivo art. 9.

La stessa Commissione – limitatamente alle componenti costituite dal referente del coordinamento zonale con competenze pedagogiche e dal responsabile della struttura di direzione o di riferimento dei servizi educativi del Comune sede del servizio interessato – realizza l'istruttoria valutativa nei procedimenti di accreditamento, come dettagliatamente definito nel successivo art. 11.

Art. 8

Documentazione utile per la domanda di autorizzazione al funzionamento

I SUAP acquisiscono la domanda di autorizzazione e accreditamento attraverso la compilazione, da parte degli utenti della modulistica regionale alla quale è possibile accedere dall'indirizzo <https://www.suap.toscana.it>, nella quale sono dettagliate le diverse dichiarazioni e documentazioni da produrre o rendere disponibili nell'ambito dello svolgimento del procedimento.

Nel caso il richiedente desideri sottoporre a parere preventivo di autorizzabilità un progetto di servizio la domanda dovrà essere composta dalla seguente documentazione:

- estratto del PRG inerente la localizzazione dell'immobile, con relativa documentazione fotografica;
- relazione descrittiva dell'attività da realizzare con particolare riferimento alle attività educative e al servizio di preparazione e/o distribuzione pasti se previsto;
- planimetria quotata in scala 1/100 con destinazione funzionale d'uso degli spazi e progetti di arredo.

Art. 9

Fasi e tempi del procedimento di autorizzazione al funzionamento

Il procedimento di autorizzazione al funzionamento – della durata massima di sessanta giorni – si realizza attraverso le seguenti fasi e tempi:

Fasi

gg 10

Il cittadino, che intenda aprire un servizio educativo, presenta domanda con relativa documentazione sul portale del Sistema toscano servizi per le imprese (www.suap.toscana.it). La domanda, completa della documentazione richiesta, viene esaminata dal SUAP del Comune dove ha sede il servizio, il quale attiva le parti della Commissione multiprofessionale di zona per gli ambiti di propria competenza.

gg 40

La Commissione esamina la documentazione e realizza un sopralluogo del servizio per una verifica anche diretta dei requisiti. La Commissione esprime un parere obbligatorio sull'autorizzazione al funzionamento del servizio, frutto della valutazione della documentazione prodotta e del sopralluogo effettuato. La Commissione produce una relazione scritta e la invia al SUAP.

gg 10

Il dirigente del SUAP – a ciò incaricato dal Comune – elabora, sottoscrive ed emette il provvedimento finale.

Nel caso in cui venga preliminarmente richiesto il solo parere preventivo di autorizzabilità, si rimanda alla competenza del Comune ove il servizio ha sede.

Art. 10

Documentazione utile per la domanda di accreditamento

Ai fini della presentazione della domanda di accreditamento, il richiedente dovrà fornire una dichiarazione d'impegno per:

- l'attuazione di un programma annuale di formazione del personale educativo per un minimo di 25 ore di cui sia possibile documentare l'effettiva realizzazione e che trovi riscontro all'interno dei contratti individuali del personale stesso;
- la partecipazione nell'ambito di tale programma a percorsi formativi di aggiornamento, ove presenti, promossi dal coordinamento zonale;

- l'attuazione delle funzioni di coordinamento organizzativo e gestionale, svolte da soggetti in possesso dei titoli di studio previsti dal Regolamento regionale (art. 15);
- l'adesione ad iniziative e scambi con altri servizi della rete locale anche promossi dal coordinamento zonale;
- l'adozione di strumenti per la valutazione della qualità e di sistemi di rilevazione della soddisfazione dell'utenza;
- la disponibilità ad accogliere bambini portatori di disabilità o di disagio sociale segnalati dal servizio sociale pubblico anche i temporaneo soprannumero;
- la conformità ai requisiti di qualità definiti dai Comuni per la rete dei servizi educativi comunali;
- ulteriori requisiti previsti dai Comuni per la rete dei servizi educativi del loro territorio.

Art. 11

Fasi e tempi del procedimento di accreditamento

Il procedimento di accreditamento – della durata massima di trenta giorni – si realizza attraverso le seguenti fasi e tempi:

Fasi

gg 5

Il cittadino, che intenda richiedere l'accreditamento, presenta domanda con relativa documentazione sul portale del Sistema toscano servizi per le imprese (www.suap.toscana.it). La domanda, completa della documentazione richiesta, viene esaminata dal SUAP del Comune dove ha sede il servizio, il quale attiva le parti della Commissione multiprofessionale di zona per gli ambiti di propria competenza.

gg 20

La Commissione esamina la documentazione e può decidere di convocare il richiedente per un colloquio individuale. La Commissione esprime un parere obbligatorio – non vincolante – sull'accreditamento del servizio, frutto della valutazione della documentazione prodotta e dell'eventuale colloquio realizzato. La Commissione produce una relazione scritta e la invia al SUAP.

gg 5

Il dirigente del SUAP – a ciò incaricato dal Comune – elabora, sottoscrive e emette il provvedimento finale.

Art.12

Durata, rinnovo e decadenza

L'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento hanno durata per i tre anni educativi successivi a quello durante il quale vengono rilasciati.

Ogni variazione delle condizioni dichiarate nella domanda di autorizzazione al funzionamento o accreditamento deve essere tempestivamente comunicata al SUAP al fine di una sua valutazione.

La domanda per il rinnovo dell'autorizzazione al funzionamento o dell'accreditamento, da inoltrare entro il termine del mese di febbraio dell'ultimo anno educativo coperto dal precedente provvedimento, deve contenere la dichiarazione della permanenza delle condizioni già dichiarate in precedenza, ovvero il dettaglio di ogni variazione eventualmente intervenuta.

Nel caso in cui il servizio autorizzato al funzionamento o accreditato non provveda nei tempi e con le modalità sopradette a formalizzare domanda di rinnovo, da ciò si determina la decadenza dalla condizione di servizio autorizzato al funzionamento o accreditato.

Art. 13

Informazione, vigilanza e sistema sanzionatorio

I soggetti titolari dei servizi educativi autorizzati al funzionamento o accreditati inseriscono nel sistema informativo regionale i dati riferiti alle proprie unità di offerta entro i termini stabiliti dal Comune, che provvederà alla loro validazione.

Nel caso in cui il Comune accerti il mancato adempimento di tali obblighi, assegnerà un termine entro cui provvedere alla trasmissione dei dati, decorso il quale procederà alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione al funzionamento o dell'accreditamento.

Il mancato adempimento dell'obbligo di inserimento dei dati può comportare la sospensione dei finanziamenti regionali di qualsiasi natura relativi ai servizi educativi fino al 31 dicembre dell'anno in corso.

I Comuni vigilano sul funzionamento dei servizi educativi presenti sul loro territorio mediante visite e sopralluoghi tesi a verificare il buon funzionamento generale del servizio e in particolare l'effettiva sussistenza di ogni condizione corrispondente – a seconda dei singoli casi – ai requisiti previsti per l'autorizzazione al funzionamento o l'accreditamento.

Le aziende USL svolgono funzioni di vigilanza e controllo dei servizi educativi presenti sul loro territorio nell'ambito della verifica delle materie di propria competenza. Qualora, nell'esercizio delle competenze di vigilanza il Comune rilevi la perdita dei requisiti previsti per il rilascio dell'autorizzazione o dell'accreditamento assegna un termine di trenta giorni per provvedere all'adeguamento, e, ove tale termine non venga rispettato, provvede alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione o dell'accreditamento.

Qualora il Comune accerti la presenza di un servizio educativo privo dell'autorizzazione al funzionamento, ne dispone con effetto immediato la cessazione dell'attività fino al regolare esperimento della procedura autorizzativa.

La revoca dell'accreditamento comporta la decadenza dei benefici economici eventualmente concessi.

In tutti i casi di grave inadempienza, si dà luogo al provvedimento di sospensione immediata dell'attività del servizio. Le inadempienze rilevate nell'esercizio delle funzioni di vigilanza possono comportare l'irrogazione di una sanzione amministrativa ove previsto.

Art. 14

Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alle disposizioni di legge e ai principi della Regione Toscana.